

Iscritti al ministero dello sviluppo economico

Itributaristi Lapet sono professionisti qualificati di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Dal 30 aprile scorso il ministero dello Sviluppo economico ha inserito la Lapet nell'elenco delle associazioni professionali, previsto dall'art. 2, comma 7 della legge n. 4/2013, che possono rilasciare agli iscritti l'attestato di qualità professionale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della citata legge.

«L'attenzione che da sempre rivolgiamo alla qualificazione professionale dei nostri iscritti ci viene riconosciuta anche con l'inserimento da parte del ministero dello Sviluppo economico nell'apposito elenco. In particolare, la Lapet è stata la prima associazione di tributaristi ad essere stata inclusa nella sezione seconda», ha chiosato il presidente nazionale tributaristi La-

pet Roberto Falcone.

L'elenco infatti, distinto in due sezioni, prevede una prima sezione dedicata alle Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e una seconda, quella appunto in cui è inserita la Lapet, delle Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità, ossia autorizzano i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti, ai sensi dell'art. 4, comma 1. «È evidente che, se da un lato la nostra qualità paga, tanto da meritare l'inserimento nella

seconda sezione dell'elenco, dall'altro comporta una maggiore assunzione di responsabilità da parte dell'associazione», ha aggiunto il presidente.

«Responsabilità di cui ci siamo sempre fatti carico, ancor prima della previsione normativa, prevedendo da statuto, l'aggiornamento professionale continuo, per esempio, o la polizza professionale obbligatoria».

Ora quindi, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, la Lapet, ex art. 7, può rilasciare ai propri iscritti, previe le

necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale un'attestazione relativa alle regole d'iscrizione del professionista all'associazione, ai requisiti necessari a partecipare alla stessa, agli standard qualitativi e qualificazione professionale degli iscritti, al possesso di polizza di assicurazione per le responsabilità professionali, all'eventuale possesso di certificazione da parte del professionista rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma Uni.

Le attestazioni di cui all'art. 8 hanno validità per tutto il periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione, generalmente un anno, e dovranno essere rinnovate a ogni rinnovo dell'iscrizione all'associazione professionale per il corrispondente periodo.

